
NUOVE AREE: ECONOMICO E FISCALE

report

febbraio 2022

La legge sulla responsabilità amministrativa delle imprese

La legge sulla responsabilità amministrativa delle imprese, oltre alla prevenzione dei reati viene adesso gravata del nuovo ed ulteriore obiettivo di impedire il fallimento.

Il legislatore, con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 14/2019 (16.3.2019) ha stabilito che l'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.



La rinomina della rubrica dell'art.2086 c.c., da "Direzione e gerarchia dell'impresa" a "Gestione dell'impresa", evidenzia l'intenzione del legislatore di affrontare il tema degli adeguati assetti con l'adozione di un approccio di tipo economico-aziendale.

L'allargamento dell'obbligo di dotarsi di adeguati assetti alla quasi totalità delle imprese italiane appare poi confermato dal testo del c.1 dell'art.3 del Codice della crisi che definisce i doveri del debitore ove è fatto anche esplicito riferimento all'imprenditore individuale che deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere le iniziative necessarie a farvi fronte.

Organismo di vigilanza

Proprio in questa ottica, l'adozione del cd. modello 231 (codice etico), determinando la nomina dell'Organismo di Vigilanza, consente l'ingresso nell'organigramma aziendale, di un ulteriore soggetto che sarà chiamato a monitorarne l'andamento e che, unitamente al revisore/collegio sindacale (ove da nominarsi), sarà di grande supporto all'imprenditore per il recepimento e l'applicazione di tale normativa.

L'adozione del cd. modello 231 permetterebbe alla società di avere accesso alla possibilità di ottenere il cd. "rating di legalità" (da una a tre stelle) che è uno dei presupposti per essere prelaionaria nelle richieste di accesso a finanza agevolata ed in qualsivoglia tipo di contratto/rapporto con la Pubblica Amministrazione, nonché, nel momento in cui verrà integralmente recepita la relativa normativa comunitaria, sarà anche presupposto per l'ottenimento di un rating bancario "positivo" (dal 20.10.2020 è in vigore il nuovo Regolamento attuativo in materia di rating di legalità).

Sempre al medesimo proposito di una visione prognostica dell'impresa e della sua struttura, non solo formale, potrebbe risultare conducente la trasformazione della società in "Benefit", cosa che agevola l'ottenimento di un miglior rating di legalità, nonché, al momento in cui verrà integralmente recepita la normativa comunitaria, anche la possibilità di sgravi fiscali di non poco momento (essere società benefit è ulteriore elemento per essere ancor più prelaionaria nei rapporti con la P.A.).

Anche relativamente alle Società Benefit sorge la necessità di dotarsi della presenza di un soggetto terzo che faccia relazione del perseguimento e conseguimento dello scopo "benefit" che i soci si sono prefissati che, per come attiene al disposto dell'art. 2086 c.c., è parte integrante del verbale di approvazione del bilancio.

In buona sostanza, il medesimo soggetto potrebbe ricoprire la funzione di OdV, di revisore ai fini della società benefit e di colui il quale predispone la relazione afferente la correttezza e adeguatezza degli assetti organizzativi amministrativi e contabili di cui al testo dell'art.2086 c.c.. In ragione di quanto sopra possiamo offrire ai clienti la creazione di un modello 231 personalizzato e del correlato codice etico, nonché offrire la formazione, con una call conference di 3-4 ore, di un loro collaboratore che possa attendere alle mansioni di OdV, ed a predispone la relazione ex art.2086 c.c., nonché, all'abbisogna, per la verifica del perseguimento dello scopo "benefit".

Nel medesimo contratto potremmo anche impegnarci alla predisposizione di tutti gli adempimenti per l'ottenimento del rating di legalità.

Organismo di vigilanza



Al rapporto di cui sopra che, ovviamente, si risolverebbe in una unica prestazione d'opera, potremmo anche aggiungere la stipula di un abbonamento in forza del quale saremmo impegnati a fornire tutti gli eventuali aggiornamenti del modello 231 negli anni a venire e sino a disdetta (mediamente ci sono sempre stati uno o due aggiornamenti per anno e l'ultimo è entrato in vigore proprio nel corrente mese di gennaio), oltre che al fine di dare supporto al soggetto che ha fruito della formazione di cui sopra, al fine della predisposizione delle precitate relazioni che dovrebbero essere almeno annuali, ancorchè sarebbe meglio che fossero semestrali.

Con l'art.110 del D.L. 104/2020, come noto, è stata data la possibilità di rivalutare i beni di impresa, con facoltà di dare rilevanza fiscale ai maggiori valori mediante il versamento di un'imposta sostitutiva (11%), e ciò anche relativamente ai beni immateriali ancora tutelati giuridicamente alla data di chiusura del bilancio in cui è effettuata la rivalutazione anche se i relativi costi, seppur capitalizzabili nello stato patrimoniale, sono stati imputati interamente a conto economico».

In forza della valorizzazione del marchio, possiamo offrire ai vs. associati la possibilità di un maggior attivo patrimoniale a bilancio e così implementare la patrimonializzazione e/o coprire perdite pregresse, nonché, comunque, migliorare il rating bancario.

Per fare ciò sarà bastevole che costoro diano evidenza dell'avvenuta valorizzazione nel bilancio di prossima approvazione, e noi possiamo fornire loro la perizia di stima di tale valorizzazione.

Agenzia delle entrate

Con provvedimento protocollo n.238235/2021 del 17.9.2021, l'Agenzia delle entrate ha definito contenuto, modalità e termini di presentazione della comunicazione per la fruizione del credito d'imposta derivante dalla cd. super-Ace, introdotto dall'art.19 del Decreto Sostegni bis.

L'obiettivo perseguito dalla norma istitutiva dell'Ace (art.1 D.L. 201/2011), è quello di incentivare le imprese che si finanziano con capitale proprio mediante una riduzione della imposizione sui redditi (l'agevolazione consiste nell'ammettere in deduzione dal reddito complessivo netto dichiarato un importo corrispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio).

L'art.19 D.L. 73/2021, convertito con modificazioni dalla L. n.106/2021 (decreto Sostegni bis) ha introdotto, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2020, la possibilità di fruire della deduzione del rendimento nozionale di cui all'art.1 D.L. 201/2011 (cd. Ace), valutato mediante applicazione di un'aliquota del 15%, corrispondente agli incrementi di capitale proprio, nel limite massimo di € 5 milioni.

La super-Ace, determinata mediante applicazione dell'aliquota del 15% agli incrementi di capitale proprio, può essere fruita tramite:

- riduzione dell'imponibile nella dichiarazione dei redditi 2022 oppure, in alternativa,
- tramite trasformazione in credito d'imposta, calcolato applicando al rendimento nazionale le aliquote Ires o Irpef, in vigore nel 2020.

In quest'ultimo caso occorre trasmettere, in via telematica, il modello di "Comunicazione per la fruizione del credito d'imposta Ace".

La comunicazione potrà essere effettuata dal 20.11.2021 fino alla scadenza del termine ordinario per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2020 (30.11.2022).

Stante la complessità delle operazioni di calcolo e la necessità di specifici programmi, possiamo offrire ai vs. associati una consulenza, anche operativa, e quindi afferente sia il calcolo del credito spettante che l'invio della documentazione necessaria per l'ottenimento del credito di imposta, e ciò a fronte del pagamento di un compenso in misura percentuale del credito conseguentemente maturato dall'associato che, ribadisco, è immediatamente esigibile e che potrebbe essere acquisito anche in relazione alle ultime cinque annualità pregresse (per il pregresso le percentuali sono quelle ordinarie e sono legislativamente individuate anno per anno e sono grandemente inferiori - 1,3% circa).

Collaborazione

Possiamo prestare la ns. collaborazione per la formulazione e la rendicontazione di progetti afferenti la cd. "ricerca & sviluppo", e quindi per la predisposizione della relazione da farsi a cura dell'Amministratore Unico ai sensi dell'art.3 del D.L. n.145/2013 e s.m.i..

Tale attività, come noto, genera un credito di imposta quantificabile in termini percentuali dei costi sostenuti per il personale che vi ha prestato la propria attività, per i materiali e per le prestazioni d'opera acquisite presso terzi.



Il corrispettivo per la ns. prestazione d'opera che, come detto, attiene sia alla ns. collaborazione con l'A.U. per la preparazione della sua relazione che nella successiva rendicontazione, potrebbe essere quantificato in termini percentuali del valore del credito di imposta che l'associato andrebbe ad ottenere.

Per coloro in quali, avendo già svolto tale attività, volessero verificare l'effettiva valenza del loro operato, ovvero per coloro i quali sono già stati raggiunti da una attività di verifica da parte dell'Agenzia delle Entrate, possiamo offrire un servizio afferente la predisposizione di una richiesta di parere all'indirizzo del Mi.s.e., così come l'assistenza nel contenzioso presso la competente Commissione Tributaria.

In questo caso il corrispettivo dovrebbe essere quantificato in funzione del valore del contendere, non credo potendo ipotizzarsi una relativa percentualizzazione.

Collaborazione



Per coloro i quali hanno già espletato attività di ricerca e sviluppo, ovvero che la hanno ancora in corso, ove il prodotto di tale ricerca sia brevettabile, anche solo quale mero modello di utilità industriale, possiamo, grazie alla normativa sul cd. "patent box", offrire ai vs. associati la ns. consulenza onde permettere loro di acquisire un credito di imposta, immediatamente fruibile e, addirittura, anche cedibile, pari al 110% delle spese sostenute (ovviamente per coloro che hanno già fruito del credito rinveniente dalla attività di R&S, il credito ancora fruibile sarebbe solo la differenza residua sino alla concorrenza del predetto 110%).

Siamo in grado di offrire la ns. consulenza per la predisposizione dei progetti e per la somministrazione dei corsi di cd. "formazione 4.0" e per la cd. "formazione di alto livello", e per la gestione dell'operatività sottesa all'ottenimento del conseguente credito di imposta; così come per la preparazione del progetto per i corsi di formazione del cd. "fondo nuove competenze", quale mezzo al fine per indi poter poi ottenere il rimborso

parziale) dei costi sostenuti per il pagamento degli emolumenti del personale che vi prende parte, in relazione alle ore di durata del singolo corso formativo che, giova precisare, potrebbe tenersi anche "on the job".

In merito a tali attività formative, che non ricomprendono quelle obbligatorie per la specifica tipologia di attività espletata, saremo noi ad occuparci della predisposizione del progetto formativo e della somministrazione dei corsi che, per come già detto, saranno fruiti nel durante dell'orario lavorativo, occorre fare un distinguo tra quelli afferenti la cd. formazione 4.0 e quelli afferenti il fondo nuove competenze e ciò stante che i primi generano un credito di imposta, mentre i secondi un effettivo accredito in numerario da parte di Inps, per il 70% del valore dei costi orari dei dipendenti sussunti a progetto formativo (ai quali, a fine corso, verrà rilasciato un attestato formativo e professionalizzante), nonché, a consuntivo del progetto formativo, che si svolge nell'arco temporale di soli novanta giorni, un secondo bonifico dell'importo del 30% residuo, a cura di Anpal, ente con il quale abbiamo una convenzione.

report

confimiindustria
Confederazione dell'Industria Manifatturiera Italiana e dell'Impresa Privata **PIEMONTE**

C.so Vittorio Emanuele II, 107 - 10128 Torino
011 191.16.682 - info@confimiindustriapiemonte.it